

ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 15,40, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani si è riunito in seduta ordinaria con l'intervento dei consiglieri in videoconferenza, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 73 comma 2° del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*).

Sono collegati in videoconferenza, utilizzando l'applicazione Skype, i Consiglieri: Avv. Ciaravino Salvatore – **Presidente**, Avv. Montericcio Giuseppina – **Segretario**, Avv. Pugliesi Tiziana - **Tesoriere**, Avv. Adamo Brigida, Avv. Galluffo Vito, Avv. Guitta Michele, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Orlando Maria e Avv. Perniciaro Vincenzo.

Risultano assenti i Consiglieri Avv. Castiglione Giacoma e Avv. Vulpitta Giulio.

È, altresì, collegata in videoconferenza, utilizzando l'applicazione Skype, la segretaria dell'Ordine Sig.ra Martines Manuela, che svolge le funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione nel rispetto dell'art. 3 del vigente regolamento delle riunioni in modalità telematica ed accertata la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta.

§ Si passa, quindi, all'esame del primo punto dell'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO) ed il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115.

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanza e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli

avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.,R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25), previa dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. Adamo Brigida in relazione all'istanza N. 192/2020 G.P. e del Consigliere Avv. Guitta Michele in relazione all'istanza N. 289/2020 G.P., delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco: N. 192/2020 G.P., N. 195/2020 G.P., N. 196/2020 G.P., N. 217/2020 G.P., N. 289/2020 G.P., N. 301/2020 G.P., N. 345/2020 G.P.; come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

§ In relazione al secondo punto posto all'O.d.G. (AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO POSTA AI SENSI DELLA LEGGE N. 53/1994), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 12/05/2020 dall'Avv. **Di Vita Francesco**, nato a Chieti il 30/09/1979, iscritto al N. 550 dell'Albo degli Avvocati tenuto da quest'Ordine dal 28/11/2006, volta ad ottenere la prescritta autorizzazione ad avvalersi delle facoltà previste dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 53 e succ. mod. ed integr..

Il Consiglio, presa visione dell'istanza proposta dall'Avv. Di Vita Francesco, verificata la sussistenza delle condizioni soggettive per la concessione dell'autorizzazione e la insussistenza di circostanze ostative ai sensi dell'art. 7 L. n. 53/94 e succ. mod. ed integr., all'unanimità, delibera di autorizzare l'Avv. **Di Vita Francesco**, nato a Chieti il 30/09/1979, ad eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Onera il predetto Avv. Di Vita Francesco a munirsi di tutto il materiale necessario ed indispensabile per eseguire la notificazione nel rispetto della vigente normativa.

§ Sempre in relazione al secondo punto posto all'O.d.G. (AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO POSTA AI SENSI DELLA LEGGE N. 53/1994), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 13/05/2020 dall'Avv. **Bellet Giovanni**, nato ad Erice (TP) il 27/10/1976, iscritto al N. 410 dell'Albo degli Avvocati tenuto da

quest'Ordine dal 15/07/2003, volta ad ottenere la prescritta autorizzazione ad avvalersi delle facoltà previste dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 53 e succ. mod. ed integr..

Il Consiglio, presa visione dell'istanza proposta dall'Avv. Bellet Giovanni, verificata la sussistenza delle condizioni soggettive per la concessione dell'autorizzazione e la insussistenza di circostanze ostative ai sensi dell'art. 7 L. n. 53/94 e succ. mod. ed integr., all'unanimità, delibera di autorizzare l'Avv. **Bellet Giovanni**, nato ad Erice (TP) il 27/10/1976, ad eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Onera il predetto Avv. Bellet Giovanni a munirsi di tutto il materiale necessario ed indispensabile per eseguire la notificazione nel rispetto della vigente normativa.

§ Sempre in relazione al secondo punto posto all'O.d.G. (AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO POSTA AI SENSI DELLA LEGGE N. 53/1994), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 14/05/2020 dall'Avv. **Baudo Fabrizio**, nato ad Erice (TP) il 22/05/1985, iscritto al N. 926 dell'Albo degli Avvocati tenuto da quest'Ordine dall'11/10/2016, volta ad ottenere la prescritta autorizzazione ad avvalersi delle facoltà previste dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 53 e succ. mod. ed integr..

Il Consiglio, presa visione dell'istanza proposta dall'Avv. Baudo Fabrizio, verificata la sussistenza delle condizioni soggettive per la concessione dell'autorizzazione e la insussistenza di circostanze ostative ai sensi dell'art. 7 L. n. 53/94 e succ. mod. ed integr., all'unanimità, delibera di autorizzare l'Avv. **Baudo Fabrizio**, nato ad Erice (TP) il 22/05/1985, ad eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Onera il predetto Avv. Baudo Fabrizio a munirsi di tutto il materiale necessario ed indispensabile per eseguire la notificazione nel rispetto della vigente normativa.

§ Sempre in relazione al secondo punto posto all'O.d.G. (AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO POSTA AI SENSI DELLA LEGGE N. 53/1994), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 15/05/2020 dall'Avv. **Zaccarini Anna Daniela Monica**, nata a Torino il 23/02/1962, iscritta al N. 375 dell'Albo degli Avvocati tenuto da

quest'Ordine con anzianità 13/04/1999, volta ad ottenere la prescritta autorizzazione ad avvalersi delle facoltà previste dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 53 e succ. mod. ed integr..

Il Consiglio, presa visione dell'istanza proposta dall'Avv. Zaccarini Anna Daniela Monica, verificata la sussistenza delle condizioni soggettive per la concessione dell'autorizzazione e la insussistenza di circostanze ostative ai sensi dell'art. 7 L. n. 53/94 e succ. mod. ed integr., all'unanimità, delibera di autorizzare l'Avv. **Zaccarini Anna Daniela Monica**, nata a Torino il 23/02/1962, ad eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Onera il predetto Avv. Zaccarini Anna Daniela Monica a munirsi di tutto il materiale necessario ed indispensabile per eseguire la notificazione nel rispetto della vigente normativa.

§ Sempre in relazione al secondo punto posto all'O.d.G. (AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO POSTA AI SENSI DELLA LEGGE N. 53/1994), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 19/05/2020 dall'Avv. **Fileccia Pietro Giorgio**, nato ad Alcamo (TP) il 16/09/1991, iscritto al N. 1020 dell'Albo degli Avvocati tenuto da quest'Ordine dal 30/01/2020, volta ad ottenere la prescritta autorizzazione ad avvalersi delle facoltà previste dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 53 e succ. mod. ed integr..

Il Consiglio, presa visione dell'istanza proposta dall'Avv. Fileccia Pietro Giorgio, verificata la sussistenza delle condizioni soggettive per la concessione dell'autorizzazione e la insussistenza di circostanze ostative ai sensi dell'art. 7 L. n. 53/94 e succ. mod. ed integr., all'unanimità, delibera di autorizzare l'Avv. **Fileccia Pietro Giorgio**, nato ad Alcamo (TP) il 16/09/1991, ad eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Onera il predetto Avv. Fileccia Pietro Giorgio a munirsi di tutto il materiale necessario ed indispensabile per eseguire la notificazione nel rispetto della vigente normativa.

§ Sempre in relazione al secondo punto posto all'O.d.G. (AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO POSTA AI SENSI DELLA LEGGE N. 53/1994), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 21/05/2020 dall'Avv. **Rizzo Antonino**, nato ad Alcamo (TP) il 16/09/1991, iscritto al N. 17 dell'Elenco Speciale degli Avvocati

dipendenti da enti pubblici, quale addetto all'Ufficio Legale dell'I.N.P.S., con anzianità 16/05/2006, volta ad ottenere la prescritta autorizzazione ad avvalersi delle facoltà previste dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 53 e succ. mod. ed integr..

Il Consiglio, presa visione dell'istanza proposta dall'Avv. Rizzo Antonino, verificata la sussistenza delle condizioni soggettive per la concessione dell'autorizzazione e la insussistenza di circostanze ostative ai sensi dell'art. 7 L. n. 53/94 e succ. mod. ed integr., all'unanimità, delibera di autorizzare l'Avv. **Rizzo Antonino**, nato ad Alcamo (TP) il 16/09/1991, ad eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Onera il predetto Avv. Rizzo Antonino a munirsi di tutto il materiale necessario ed indispensabile per eseguire la notificazione nel rispetto della vigente normativa.

§ Sempre in relazione al secondo punto posto all'O.d.G. (AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO POSTA AI SENSI DELLA LEGGE N. 53/1994), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 21/05/2020 dall'Avv. **Russo Antonella**, nata ad Erice (TP) il 30/01/1971, iscritta al N. 708 dell'Albo degli Avvocati tenuto da quest'Ordine dal 12/01/2010, volta ad ottenere la prescritta autorizzazione ad avvalersi delle facoltà previste dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 53 e succ. mod. ed integr..

Il Consiglio, presa visione dell'istanza proposta dall'Avv. Russo Antonella, verificata la sussistenza delle condizioni soggettive per la concessione dell'autorizzazione e la insussistenza di circostanze ostative ai sensi dell'art. 7 L. n. 53/94 e succ. mod. ed integr., all'unanimità, delibera di autorizzare l'Avv. **Russo Antonella**, nata ad Erice (TP) il 30/01/1971, ad eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Onera il predetto Avv. Russo Antonella a munirsi di tutto il materiale necessario ed indispensabile per eseguire la notificazione nel rispetto della vigente normativa.

§ Sempre in relazione al secondo punto posto all'O.d.G. (AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO POSTA AI SENSI DELLA LEGGE N. 53/1994), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 25/05/2020 dall'Avv. **Saladino**

Loredana, nata ad Alcamo (TP) il 03/03/1970, iscritta al N. 292 dell'Albo degli Avvocati tenuto da quest'Ordine dal 13/07/1999, volta ad ottenere la prescritta autorizzazione ad avvalersi delle facoltà previste dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 53 e succ. mod. ed integr..

Il Consiglio, presa visione dell'istanza proposta dall'Avv. Saladino Loredana, verificata la sussistenza delle condizioni soggettive per la concessione dell'autorizzazione e la insussistenza di circostanze ostative ai sensi dell'art. 7 L. n. 53/94 e succ. mod. ed integr., all'unanimità, delibera di autorizzare l'Avv. **Saladino Loredana**, nata ad Alcamo (TP) il 03/03/1970, ad eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Onera il predetto Avv. Saladino Loredana a munirsi di tutto il materiale necessario ed indispensabile per eseguire la notificazione nel rispetto della vigente normativa.

§ Sempre in relazione al secondo punto posto all'O.d.G. (AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO POSTA AI SENSI DELLA LEGGE N. 53/1994), il Presidente sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 26/05/2020 dall'Avv. **Montericcio Giuseppina**, nata ad Erice (TP) il 02/07/1973, iscritta al N. 446 dell'Albo degli Avvocati tenuto da quest'Ordine dal 03/02/2004, volta ad ottenere la prescritta autorizzazione ad avvalersi delle facoltà previste dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 53 e succ. mod. ed integr..

Il Consiglio, presa visione dell'istanza proposta dall'Avv. Montericcio Giuseppina, verificata la sussistenza delle condizioni soggettive per la concessione dell'autorizzazione e la insussistenza di circostanze ostative ai sensi dell'art. 7 L. n. 53/94 e succ. mod. ed integr., previa dichiarazione di astensione del Consigliere Segretario Avv. Giuseppina Montericcio, all'unanimità, delibera di autorizzare l'Avv. **Montericcio Giuseppina**, nata ad Erice (TP) il 02/07/1973, ad eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Onera il predetto Avv. Montericcio Giuseppina a munirsi di tutto il materiale necessario ed indispensabile per eseguire la notificazione nel rispetto della vigente normativa.

§ In relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (**ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 13/05/2020 dell'Avv. **Pipitone Gianluca**, iscritto al n. 978 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 13/03/2018, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.

Il Consiglio: Esaminato il fascicolo personale dell'iscritto e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **Pipitone Gianluca** nato a Partinico (PA) il 25.03.1988, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

§ In relazione al quarto punto posto all'O.d.G. (**ISCRIZIONE SEZIONE SPECIALE AVVOCATI STABILITI - D. LGS. 96/2001**), il Consigliere Segretario ripropone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 23.04.2020 dal Solicitor **Stefani Araujo Fernanda**, nata a San Paolo (BRA) il 22.02.1990, volta ad ottenere l'iscrizione nella Sezione Speciale riservata agli Avvocati Stabiliti dell'Albo degli Avvocati di Trapani, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

Il Consigliere Segretario dà atto che l'istanza in originale corredata dalla documentazione di rito (in originale) è stata depositata presso la segreteria dell'Ordine unitamente alla traduzione autentica, così come previsto dall'art. 6, comma 5 del D. Lgs. n. 96/2001, dei documenti in lingua inglese allegati alla richiesta, così come di seguito elencati:

- 1) Certificato di iscrizione rilasciato dall'organizzazione professionale denominata Solicitors Regulation Authority (SRA) ;
- 2) Documentazione attestante il conseguimento di redditi nello stato di provenienza (reddito conseguito nell'aprile 2020);
- 3) Documentazione attestante la regolarità contributiva.

Il Consiglio:

Vista l'istanza ed esaminati i documenti allegati, che ritiene trovare conformi alle prescrizioni di legge;

Ritenuto che la Solicitor **Stefani Araujo Fernanda** è una cittadina italiana, abilitata all'esercizio della professione di avvocato in Inghilterra e Galles, che risulta regolarmente iscritta all'organizzazione professionale denominata [Solicitors Regulation Authority \(SRA\), organismo di regolamentazione per gli avvocati in Inghilterra e Galles, come da certificato allegato alla](#) richiesta;

Ritenuto che la richiedente, come previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 96/2001, ha chiesto di iscriversi nella sezione speciale annessa all'albo dedicata agli "avvocati stabiliti" per esercitare stabilmente la professione in Italia avvalendosi del proprio titolo professionale ed agendo d'intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato.

ritenuto che dal 31 gennaio 2020 il Regno Unito, come è noto, non è più uno stato membro dell'Unione Europea e che dalla medesima data è in vigore l'accordo di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione Europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica approvato dal Consiglio dell'U.E., che segna l'inizio di un periodo di transizione, che si concluderà il 31 dicembre 2020 e che potrebbe anche essere prorogato fino a uno o due anni con decisione da adottare prima del 1° luglio 2020 (art. 132 dell'accordo di recesso);

Ritenuto che durante tale periodo di transizione il diritto dell'UE nel suo complesso sarà ancora applicabile al Regno Unito e nel Regno Unito, in tutti i settori di intervento, compreso quello riguardante il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali;

Esaminati gli articoli 27-29 dell'accordo di recesso, che disciplinano il riconoscimento delle qualifiche professionali fino al termine del periodo di transizione, e, in particolare, l'art. 28, comma 1, a norma del quale all'esame delle domande di riconoscimento in Italia delle qualifiche professionali conseguite nel Regno Unito, presentate prima della fine del periodo di transizione e alle relative decisioni, si continueranno ad applicare le previsioni della direttiva 98/5/CE, come nel caso del Solicitor **Stefani Araujo Fernanda** che, per esercitare stabilmente la professione in Italia, avvalendosi del proprio titolo professionale conseguito nel Regno Unito, ha scelto la procedura disciplinata dal D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, con cui l'ordinamento italiano ha recepito la direttiva 98/5/CE, che disciplina il diritto di stabilimento degli avvocati, cittadini di stati membri, in qualsiasi stato dell'Unione al fine di esercitare la professione con il proprio titolo professionale d'origine;

Udita la relazione del Consigliere Segretario;

ad unanimità

delibera

di iscrivere la Solicitor **Stefani Araujo Fernanda**, nata a San Paolo (BRA) il 22.02.1990, nella Sezione Speciale riservata agli Avvocati Stabiliti dell'Albo degli Avvocati ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; e ciò previo nulla-osta da parte dell'Ill.mo Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, subordinando l'esercizio della professione di avvocato – da parte della richiedente medesima – al previo giuramento da prestarsi davanti al Consiglio dell'Ordine in seduta pubblica.

Il Consiglio avverte altresì che l'avvocato europeo stabilito è tenuto al rispetto delle norme sulle incompatibilità (quali fissate dall'articolo 18 della vigente legge professionale forense) e, in genere, di tutte le norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione d'avvocato in Italia. L'avvocato stabilito non può utilizzare il titolo d'avvocato italiano e, successivamente all'iscrizione, è tenuto a presentare annualmente al Consiglio dell'Ordine un attestato di iscrizione all'organizzazione professionale di appartenenza, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione ovvero dichiarazione sostitutiva.

Manda alla segreteria per la notifica del provvedimento di iscrizione alla richiedente ed al P.M. in sede ai fini della successiva trasmissione del fascicolo alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo ai sensi dell'art. 31 del R.D.L. n. 1578/1933.

§ In relazione al quinto punto posto all'O.d.G., (ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 21.05.2020 dalla Dott.ssa **Fraddosio Noemi**, nata a Palermo il 31/01/1992, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consigliere Segretario dà atto che la Dott.ssa **Fraddosio Noemi** ha depositato, unitamente alla richiesta di iscrizione, una nota esplicativa nella quale rende note le ragioni per cui, nonostante avesse conseguito la laurea Magistrale in Giurisprudenza in data 19 marzo 2020, nell'ultima sessione di laurea dell'anno accademico 2018/2019, ha formalizzato l'iscrizione al Registro soltanto il 21.05.2020. Specifica che la laurea è stata conseguita per via telematica, in quanto erano già in atto le misure restrittive adottate dal Governo Italiano per contrastare la diffusione del Covid-19, successivamente intensificate con la conseguenza dell'impossibilità di spostarsi per

effettuare i colloqui con gli studi legali presso i quali espletare il tirocinio. Aggiunge, inoltre, che una personale lettura dell'art. 6 comma 3 del D.L. 08.04.2020 n. 22 l'avrebbe indotta a ritenere che l'intento del legislatore fosse quello di ovviare agli evidenti problemi in cui si sono trovati tutti coloro che hanno conseguito la laurea nel pieno delle misure restrittive. Conclude chiedendo al Consiglio di valutare la possibilità di applicare al suo caso le disposizioni di cui all'art. 6 comma 3 del D.L. 08.04.2020 n. 22 e di conseguenza ridurre la durata del tirocinio professionale a 16 mesi (anziché 18).

Il Consiglio:

Vista l'istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione ad essa allegata;

Letta la nota di accompagnamento alla richiesta e valutate le circostanze riferite nonché le ragioni esposte dalla Dott.ssa Fraddosio Noemi;

Esaminate le certificazioni sostitutive rese dalla richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguite le previste procedure di controllo della veridicità delle autocertificazioni mediante l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;

Visto il Decreto n. 70 del 17 marzo 2016, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016), che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Ritenuto che la richiedente risulta in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere la Dott.ssa **Fraddosio Noemi**, nata a Palermo il 31/01/1992, nel Registro dei Praticanti Avvocati, riservandosi ogni decisione sulla durata del tirocinio alla conversione in legge del D.L. 08.04.2020 n. 22. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ In relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (PROCEDURA DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DELL'ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario relaziona sul punto segnalando che la procedura di cancellazione d'ufficio dall'albo avviata con delibera del 20.12.2019 nei confronti dell'Avv. ===== risulta ancora pendente in quanto, per le ben note vicende Covid-19, non è stato possibile dare corso alla richiesta di audizione avanzata dall'iscritto ai sensi dell'art. 17 della L.P..

Il Consigliere Segretario riferisce che l'art. 37 del Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. Decreto liquidità), aveva prorogato al 15 maggio 2020 il periodo di sospensione dei termini (dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020), fissato dall'art. 103 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020, tra i quali ovviamente rientravano anche i procedimenti amministrativi instaurati presso i Consigli dell'Ordine.

Per quanto concerne l'eventualità che l'audizione si possa svolgere in videoconferenza, mediante collegamento audiovisivo, piuttosto che mediante comparizione personale, propone di optare per la seconda ipotesi e, pertanto, comunica che, al fine di dare seguito alla richiesta di audizione avanzata dall'Avv. =====, ai sensi dell'art. 17 della L.P., ha già chiesto e ottenuto la disponibilità da parte del Presidente del Tribunale di un'aula del Palazzo di Giustizia (aula Giovanni Falcone) dove potere espletare l'audizione dell'iscritto. Riferisce infine che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, in data 23.04.2020, ha trasmesso il certificato dei carichi pendenti dell'Avv. =====.

Il Consiglio, sentito il Consigliere Segretario, ad unanimità, delibera di fissare l'audizione dell'Avv. ===== per la seduta del giorno 11 giugno 2020 alle ore 12,00 presso l'Aula Giovanni Falcone al piano terra del Palazzo di Giustizia. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

§ Passando all'esame del settimo punto posto all'O.d.G. (RILASCIO CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dalla Dott.ssa **Giorlando Enrica**, nata ad Alcamo (TP) il 03/09/1990, iscritta al N. 2810 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 15/02/2018, e dalla Dott.ssa **Palermo Rossana**, nata ad Erice (TP) il 10/09/1990, iscritta al N. 2836 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 20/09/2018, le quali, avendo concluso il prescritto periodo di tirocinio forense, chiedono il rilascio del certificato di compimento della pratica.

Il Consiglio, lette le istanze ed esaminati i libretti di pratica forense, Visto l'art. 45 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; udita la relazione favorevole del Consigliere Segretario, ritenuto che sono state adempiute tutte le prescrizioni in ordine alla pratica forense per l'ammissione all'esame di

abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, all'unanimità, decide autorizzarsi il rilascio dei certificati di compiuta pratica.

§ In relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (PRATICA FORENSE), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze pervenute dai praticanti avvocati di seguito indicati:

1) Con istanza dell'11/05/2020, la Dott.ssa **Melia Dalila**, nata a Palermo il 22/05/1991, iscritta al N. 2900 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 13/02/2020, ha comunicato che dal 08.05.2020 proseguirà la pratica presso lo studio dell'Avv. Viscò Gaspare, avendo cessato la frequenza dello studio dell'Avv. Lo Presti Maurizio, presso il quale ha svolto il tirocinio dal 14.02.2020 al 07.05.2020. Il Consiglio autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti.

2) Con nota del 13/05/2020, la Dott.ssa **Grimaldi Karin**, nata ad Erice (TP) il 19/09/1990, iscritta al N. 2840 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 13/02/2020, avendo concluso il prescritto periodo di pratica forense espletato presso lo studio dell'Avv. Filippo Spanò, ha comunicato di avere trasferito il proprio domicilio professionale presso lo studio dell'Avv. Damiano Ciacio, con il quale ha avviato una collaborazione professionale. Il Consiglio prende atto e dispone l'annotazione della variazione nel fascicolo personale.

Si dà atto che alle ore 15,55 risulta collegato in videoconferenza anche il Consigliere Avv. Vulpitta Giulio e che partecipano, quindi, alla riunione n. 10 consiglieri.

§ In relazione al nono punto posto all'O.d.G. (BILANCIO PREVENTIVO 2020), introduce l'argomento il Consigliere Tesoriere, la quale sottopone al Consiglio la proposta di istituire un eventuale nuovo capitolo di spesa per euro **8.000,00** con descrizione "**FONDI ASSISTENZIALI ISCRITTI ALBO EMERGENZA COVID-19**", mediante storno di disponibilità dal capitolo 18.3 (acquisto beni – sito web) per euro 500,00, dal capitolo 19.1 (spese di rappresentanza - partecipazione riunioni e convegni) per euro 900,00, dal capitolo 19.4 (spese di rappresentanza - regali) per euro 500,00, dal capitolo 19.5 (spese di rappresentanza - varie) per euro 300,00, dal capitolo 21.10 (Contributi ad organismi – C.P.O.) per euro 1.500,00, dal capitolo 22.1 (Scuola Formazione Forense Avv. Pietro Drago – Contributo annuale) per euro 3.000,00, dal capitolo 26.4 (Formazione professionale – rimborsi ai relatori) per euro 300,00, dal capitolo 26.7 (Formazione professionale – organizzazione eventi formativi) per euro 1.000,00.

Prende la parola il Consigliere Avv. Giulio Vulpitta, il quale manifesta il proprio consenso alla istituzione del Fondo, proponendo tuttavia di incrementare ad euro 20.000,00 la quota da destinare a tale capitolo e di recuperare tali fondi attingendo dalla riserva economica del Consiglio, come fatto da altri ordini tra cui Palermo. Infatti non ritiene corretto diminuire i capitoli delle spese correnti ed in particolare la quota destinata alla Scuola Formazione forense. Suggerisce inoltre di considerare, quando si andrà a predisporre il bando per accedere ai fondi, quale specifico requisito di carattere economico il reddito relativo all'anno 2020, l'unico in grado di confermare la reale incidenza dell'emergenza epidemiologica sulla capacità economica del soggetto che intende partecipare al bando. Conseguentemente si dovrà prorogare al 31.12.2020 la scadenza del pagamento del contributo 2020.

Il Consigliere Tesoriere esprime la propria contrarietà ad intaccare la riserva economica del Consiglio, perché servirà a far fronte alle spese correnti dell'Ordine del 2020. Con riferimento alla Scuola sicuramente le spese che andrà a sostenere saranno inferiori per cui è giustificabile una riduzione del contributo. Per quanto riguarda il riferimento ad altri ordini tipo Palermo hanno fondi più cospicui ed entrate più elevate.

Interviene il Consigliere Avv. Vito Galluffo, il quale condivide l'istituzione del fondo, ma disapprova la riduzione della dotazione alla Scuola. Se è necessario si potrebbe attingere anche se in minima parte dalla riserva economica.

Il Consigliere Tesoriere Avv. Tiziana Pugliesi conferma il proprio dissenso ad intervenire sui fondi dell'Ordine.

Si dà atto che alle ore 16,15 risulta collegata in videoconferenza anche il Consigliere Avv. Giacomina Castiglione e che, quindi, sono presenti tutti i consiglieri.

Interviene il Consigliere Avv. Maria Orlando, la quale non condivide la riduzione in preventivo del contributo alla Scuola.

A questo punto, il Consigliere Tesoriere Avv. Tiziana Pugliesi propone di lasciare invariato in preventivo l'importo destinato al capitolo Scuola Forense, ricorrendo ai fondi dell'Ordine per integrare il fondo assistenza emergenza covid-19 fino all'importo di euro 10.000,00. Propone inoltre che, nel fissare i requisiti del bando, si tenga conto del reddito del nucleo familiare del soggetto che intende accedere ai fondi.

Si dà atto che alle ore 16,30 il Consigliere Avv. Vincenzo Perniciaro si allontana, interrompendo momentaneamente il collegamento in videoconferenza, e che, quindi, sono presenti n. 10 consiglieri.

Interviene il Consigliere Avv. Michele Guitta, il quale propone di fare riferimento al fatturato del primo semestre 2020.

Prende la parola il Consigliere Avv. Maria Orlando, la quale propone di istituire una commissione che si occuperà della stesura del bando.

Il Presidente Avv. Salvatore Ciaravino concorda con la proposta di istituire un'apposita commissione e soltanto dopo avere stabilito i requisiti di accesso ai fondi ufficializzare la decisione del Consiglio.

Il Consiglio, ad unanimità, nomina quali componenti della Commissione i Consiglieri Avv. Tiziana Pugliesi, Avv. Adamo Brigida e Avv. Michele Guitta, rinviando ogni decisione ad una prossima seduta.

§ In relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CONTRIBUTO 2020 DI ISCRIZIONE AGLI ALBI E/O REGISTRI PROFESSIONALI), il Consigliere Segretario riferisce che in data 08.05.2020 è pervenuta una nota della Camera Penale di Trapani con la quale si propone al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani, a tutela dei propri iscritti e al fine di sostenerli in questa difficile congiuntura economica determinata dalla dilagante diffusione dell'epidemia da COVID-19, di esonerare totalmente o parzialmente gli iscritti (in regola con il versamento negli anni passati) dalla corresponsione del contributo annuale per l'anno 2020, in ogni caso posticipandone al 31 dicembre 2020 il pagamento.

Anche la Camera Civile di Trapani in data 15.05.2020 ha trasmesso una nota dall'analogo contenuto nella quale si sottolinea come il provvedimento del Presidente del Tribunale di Trapani che ha differito la trattazione delle udienze ordinarie civili ad un periodo successivo ai primi del prossimo mese di settembre, al fine di porre freno al diffondersi della pandemia che si è abbattuta sul nostro Paese, aggrava ulteriormente le già precarie condizioni economiche di gran parte dei colleghi, parecchi dei quali hanno difficoltà persino a far fronte alle spese di studio di ordine corrente, in aggiunta a quelle personali e familiari; che il reddito di emergenza stanziato dal Governo non si sa se e quando sarà erogato. Invita pertanto il Consiglio dell'Ordine ad esonerare

gli iscritti dal pagamento del contributo annuale ovvero, in subordine, a ridurne l'importo, postergandone l'esazione alla fine del corrente anno.

Prende la parola il Consigliere Avv. Vito Galluffo, il quale ritiene opportuno rinviare il termine per il pagamento del contributo 2020, quale segnale di vicinanza e di rispetto nei confronti degli iscritti che lo hanno richiesto.

Il Consigliere Segretario Avv. Giuseppina Montericcio concorda con l'Avv. Vito Galluffo, proponendo di prorogare il termine al 31 agosto 2020.

Il Consigliere Avv. Giacoma Castiglione propone il rinvio al 30 settembre 2020 in considerazione della grave situazione di disagio economico dell'intera categoria alla luce anche della mancata piena ripresa dell'attività giudiziaria.

Il Presidente Avv. Salvatore Ciaravino ritiene di non doversi rinviare oltre il 31 agosto 2020.

Il Consigliere Avv. Michele Guitta concorda con la proposta di rinvio al 30 settembre 2020.

Si dà atto che alle ore 16,45 risulta nuovamente collegato in videoconferenza il Consigliere Avv. Vincenzo Perniciaro e che, quindi, partecipano alla seduta tutti i consiglieri.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di prorogare al 30 settembre 2020 il termine di pagamento del contributo di iscrizione 2020. Dispone che ai pagamenti effettuati dall'1/10/2020 al 31/12/2020 sarà applicata una sanzione per ritardato pagamento pari ad euro 5,00. Dà incarico al Consigliere Tesoriere di predisporre apposita circolare informativa agli iscritti.

Manda al Consigliere Segretario di riscontrare le note della locale Camera Penale e Camera Civile comunicando la decisione adottata dal Consiglio di prorogare il termine di pagamento del contributo di iscrizione 2020.

§ In relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (CORTE DI APPELLO DI PALERMO), il Consigliere Segretario comunica che il Presidente della Corte di Appello di Palermo, con nota N. 7514 di prot. Cons. Giud. del 13 maggio 2020, ===== omissis =====

Il Consiglio dà incarico del Consigliere Segretario di riscontrare la nota nei termini sopra esposti.

§ In relazione al dodicesimo punto posto all'O.d.G. (TRIBUNALE DI TRAPANI), il Consigliere Segretario comunica che il Presidente del Tribunale di Trapani, con nota del 13 maggio 2020, ha trasmesso per conoscenza la lettera inviata al Direttore del Giornale di Sicilia in relazione

all'articolo pubblicato il 12 maggio 2020 riguardante le misure organizzative adottate dai capi degli Uffici giudiziari del distretto per la ripresa dell'attività giudiziaria.

Il Consigliere Segretario propone di inviare una nota di riscontro al GDS atteso che l'articolo contiene un attacco al COA di Trapani.

Il Consiglio, ritenendo che la nota sarebbe intempestiva stante che l'articolo è del 13 maggio 2020, si limita a prendere atto della nota del Presidente del Tribunale di Trapani.

§ In relazione al tredicesimo punto posto all'O.d.G. (ACCESSO AGLI ATTI),

===== OMISSIS =====

Il Consiglio si riserva.

§ In relazione al quattordicesimo punto posto all'O.d.G. (CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA):

1) Il Consigliere Segretario comunica che il C.D.D. di Palermo, con nota dell'11 marzo 2020, ha trasmesso ===== omissis =====. Il Consiglio prende atto.

2) Il Consigliere Segretario comunica che il Sig. =====, con nota del 05/05/2020, ha presentato un esposto nei confronti dell'Avv. =====. Il Consiglio, ad unanimità, delibera di rubricare l'esposto nei confronti dell'Avv. ===== al **N. 12/2020 F. 12 del Reg. Gen. Esposti** e dispone, a norma dell'art. 11 del Regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014 del Consiglio Nazionale Forense, la trasmissione degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia all'iscritto.

3) Il Presidente riferisce che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, con corrispondenza riservata personale del 12.05.2020 acquisita al protocollo di quest'Ufficio al N. 1523, ha comunicato che, in relazione al procedimento penale n. 3075/2018 R.G. N.R. Mod. 21, è stata esercitata in data 1/2/2020 l'azione penale nei confronti dell'Avv. =====. Il Consiglio, ad unanimità, delibera di rubricare la segnalazione nei confronti dell'Avv. ===== al **N. 13/2020 F. 12 del Reg. Gen. Esposti** e dispone, a norma dell'art. 11 del Regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014 del Consiglio Nazionale Forense, la trasmissione degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia all'iscritto.

Si dà atto che alle ore 18,00 il Consigliere Avv. Giacomina Castiglione abbandona la seduta, interrompendo il collegamento in videoconferenza, e che, quindi, sono presenti n. 10 consiglieri.

§ In relazione al quindicesimo punto posto all'O.d.G. (SEGNALAZIONI DA PARTE DEGLI ISCRITTI):

- Nota trasmessa in data 14.5.2020 dall'Avv. Michelangelo Marino. Il Consiglio prende atto.

Si dà atto che alle ore 18,15, il Consigliere Segretario Avv. Giuseppina Montericcio dichiara di astenersi dalla trattazione del successivo punto.

Il Consigliere Avv. Orlando Maria ripropone all'esame del Consiglio la nota in data 30.04.2020 degli Avvocati Vincenzo Esposito e Vito Sergio Sciuto, che hanno ritenuto denigratori nei confronti della classe forense e irrispettosi dell'autonomia e della dignità della professione di avvocato i contenuti dei servizi giornalistici trasmessi dall'emittente Telesud3 s.r.l., editrice delle testate giornalistiche Notiziario Telesu3 srl e Telesudweb, sulla vicenda processuale del loro cliente sen. Vincenzo Santangelo. Il Consiglio, dopo ampia discussione, dà incarico ai relatori nominati nella precedente seduta Avv. Orlando Maria, Pugliesi Tiziana e Vulpitta Giulio di predisporre una nota di riscontro da sottoporre all'attenzione di tutti i consiglieri.

§ Passando all'esame del sedicesimo punto posto all'O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE):

- Il Consigliere Segretario comunica che il C.N.F., con nota dell'11.05.2020, ha comunicato di voler costituire la Rete delle Camere Arbitrali Forensi, chiedendo i dati relativi alla Camera Arbitrale, se costituita, indicando i componenti in carica degli organi amministrativi e un referente del Consiglio per la materia arbitrale. Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario comunica che il C.N.F., con nota del 14.05.2020, ha comunicato che nell'ambito della riorganizzazione dell'ufficio giurisdizionale di Via Arenula vi è la necessità di provvedere entro il mese di maggio 2020 all'archiviazione di tutti i fascicoli relativi a procedimenti disciplinari definiti sino all'anno 2015 con trasferimento degli stessi nell'archivio posto in altra sede. Allo scopo per ogni procedimento saranno conservati e archiviati i seguenti atti: 1) originale

della decisione; 2) originale del ricorso; 3) comunicazioni e notifiche effettuate dall'ufficio giurisdizionale; 4) originale della sentenza. Tutti i restanti atti e documenti saranno restituiti ai Coa o al CDD di provenienza qualora entro il 30 maggio non perverrà l'autorizzazione a firma del Presidente di invio del cartaceo alla triturazione e successivo macero da parte di ditta autorizzata che rilascerà la prescritta dichiarazione di legge. Il Consiglio delibera di autorizzare il C.N.F. all'invio del cartaceo dei procedimenti disciplinari definiti sino all'anno 2015 alla triturazione ed al successivo macero.

§ In relazione al diciassettesimo punto posto all'O.d.G. (ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE), Il Consigliere Segretario riferisce che l'Organismo Congressuale Forense, con nota del 04.05.2020, ha comunicato che l'assemblea dell'O.C.F., nella seduta telematica su piattaforma Microsoft Teams" tenutasi il 30 aprile u.s., ha valutato l'opportunità di procedere, successivamente all'approvazione del bilancio preventivo 2020, ad una variazione dello stesso con una riduzione delle previsioni di entrata in conseguenza della riduzione consolidata delle spese alla data del 30 giugno 2020 alla luce delle restrizioni connesse alla pandemia del covid -19, a tal fine dando mandato all'ufficio di coordinamento di redigere un progetto di variazione in riduzione del bilancio preventivo da portare all'approvazione dell'assemblea entro il 31 Luglio 2020. Il Consiglio prende atto.

Si dà atto che alle ore 18,10 il Consigliere Segretario Avv. Giuseppina Montericcio abbandona la seduta rappresentando di essere stata colta da malore, interrompendo il collegamento in videoconferenza, e che, quindi, sono presenti n. 9 consiglieri.

Pertanto, in sua assenza, la seduta proseguirà, con separata verbalizzazione, per la trattazione dei restanti argomenti all'ordine del giorno e le funzioni di Segretario verranno assunte dal Consigliere Avv. Orlando Maria.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giuseppina Montericcio

IL PRESIDENTE

Avv. Salvatore Ciaravino

IL VERBALIZZANTE

Sig.ra Martines Manuela

ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 18,15, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani si è riunito in seduta di prosecuzione per la trattazione dei restanti punti all'o.d.g. con l'intervento dei consiglieri in videoconferenza, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 73 comma 2° del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*).

Sono collegati in videoconferenza, utilizzando l'applicazione Skype, i Consiglieri: Avv. Ciaravino Salvatore – **Presidente**, Avv. Pugliesi Tiziana - **Tesoriere**, Avv. Adamo Brigida, Avv. Galluffo Vito, Avv. Guitta Michele, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Orlando Maria, Avv. Perniciaro Vincenzo e Vulpitta Giulio.

Risultano assenti il Consigliere Segretario Avv. Montericcio Giuseppina e il Consigliere Avv. Castiglione Giacoma.

In assenza del Consigliere Segretario Avv. Montericcio Giuseppina, ne assume le funzioni il Consigliere Avv. Orlando Maria.

È, altresì, collegata in videoconferenza, utilizzando l'applicazione Skype, la segretaria dell'Ordine Sig.ra Martines Manuela, che svolge le funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione nel rispetto dell'art. 3 del vigente regolamento delle riunioni in modalità telematica ed accertata la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta.

§ In relazione al diciottesimo punto posto all'O.d.G. (APPROVAZIONE PREVENTIVI):

- La ditta Corrao Felice Robert srl, con nota del 13.02.2020, ha trasmesso preventivo per l'acquisto di n. 2 classificatori metallici (4 cassette) al costo di € 713,70 IVA compresa (trasporto e montaggio inclusi).

- La ditta Mazzara Pasquale, con nota del 09.03.2020, ha trasmesso preventivo per l'acquisto di n. 2 classificatori metallici (4 cassette) al costo di € 854,00 IVA compresa (trasporto e montaggio inclusi).

- La ditta World Office di Pietro Grillo, con nota del 10.03.2020, ha trasmesso preventivo per l'acquisto di n. 2 classificatori metallici (4 cassette) al costo di € 700,00, iva esente (trasporto e montaggio inclusi).

Il Consiglio, rilevata la necessità di procedere all'acquisto di n. 2 schedari/classificatori in quanto quelli attualmente in dotazione sono ormai colmi e quindi non è più possibile collocarvi altro materiale senza danneggiarlo; esaminati i preventivi pervenuti, visto il preventivo inviato dalla ditta World Office di Pietro Grillo per un totale di € € 700,00, iva esente, che risulta il più economico tra quelli pervenuti; delibera di affidare alla ditta World Office di Pietro Grillo la fornitura di n. 2 classificatori a quattro cassette e di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad impegnare la spesa per la fornitura degli arredi per un importo totale di € 700,00 al cap. 19.1 "Acquisto beni - arredi".

§ In relazione al diciannovesimo punto posto all'O.d.G. (PROPOSTE DI CONVENZIONE):

- La Echo Sistemi srl, con nota del 15.05.2020, ha proposto una convenzione rivolta agli iscritti per la fornitura dei seguenti servizi:

- Firma digitale 82,90 anziché 105,00 (al netto dell'IVA)

- Dominio di PEC personalizzato "pec.avvocatitrapani.it" 1° anno gratis dal secondo anno 15,00 anziché 24,00 (al netto dell'IVA)

-Conservazione aggiuntiva a norma (spazio aggiuntivo PEC) 16,90/GB anziché 20,00/GB (al netto dell'IVA)

Il Consiglio rigetta la proposta di convenzione.

- L'ANSA Broker Italia srl, con nota del 18/03/2020, ha trasmesso proposta di convenzione per polizza RC professionale Avvocato, polizza DPO per Avvocato e polizza Cyber Risk per Avvocato. Il Consiglio rigetta la proposta di convenzione.

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta del Consiglio alle ore 18,20 e aggiorna i lavori consiliari alla seduta dell'11 giugno 2020.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.

Avv. Maria Orlando

IL PRESIDENTE

Avv. Salvatore Ciaravino

IL VERBALIZZANTE

Sig.ra Martines Manuela